



COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno

Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali

(Le modifiche/integrazioni apportate al presente regolamento a seguito delle osservazioni della Consulta regionale delle Attività Funebri e Cimiteriali sono riportate in grassetto sottolineato)

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Il presente regolamento è conforme alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 286/90, alla legge n. 130/2001, integrata dal Decreto del Ministero dell'Interno del 01.07.2005, con le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, alle Leggi Regionali della Campania n. 12/2001 e n. 20/2006.
È altresì conforme alle direttive D.G.R.C. n. 731 del 27.11.2017, n. 732 del 27.11.2017, n. 90 del 20.02.2018, n. 89 del 20.02.2018 e del D.C.R.G n. 59 del 24.11.2017.

Art. 2

Competenze ed attribuzioni

Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune di Caggiano sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio o ufficio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento **(1)**.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d); il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- e) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- g) la cremazione **(2)**;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 18.
- i) il conferimento delle ceneri in cinerario comune **(2)**;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione ". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del c. 2.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 - Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da una persona che ne sia informata, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
 - c) in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne fa le veci deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato al comma 1.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 art. n. 73 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, come potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 8 - Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti art. 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della sanità e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente all'Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'art. 11.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 Febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

Art. 9 - Comunicazioni decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. L' Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 - Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Nell'ospedale, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale, che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore.

Art. 12 - Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata - a norma del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile art. 74 e seguenti, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile art. 37, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati l'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione, od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 14

Depositi di osservazione ed obitori – servizio di necropsia

Il Comune di Caggiano, anche in consorzio con altri Comuni, concorda con l'Azienda sanitaria locale (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Ogni singolo cimitero (Art.64 del D.P.R. 285/90) deve dotarsi di Deposito mortuario.

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del

servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi Radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ARPA.

Il Deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo

è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).

In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione e' destinato a ricevere le salme di persone:

- morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico; - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO IV FERETRI

Art. 15

Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPAC, il competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

Art. 16

Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 9 dell'allegato A) alla Legge Regionale della Campania del 24 novembre 2001, n. 12, come modificata dalla L.R. n. 7/2003.

Il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

Art. 17

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria) :

a) per inumazione:

- il feretro deve essere **riposto in una cassa** di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 45, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri destinati all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per cadaveri destinati alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed

inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 18 **Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 19 **Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V **TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 20 **Modalità del trasporto**

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. E' ammessa la sosta presso l'abitazione della persona deceduta in altro Comune. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso il servizio di Polizia Locale presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 21 **Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre subordinato al rilascio di formale titolo abilitativo da parte del Comune dove l'impresa intende istituire la propria sede principale ovvero una propria filiale, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti di cui all'allegato A) della D.G.R. Campania n. 89 del 20.02.2018.

Le ditte chiamate dai familiari, provenienti da fuori Regione, dovranno essere autorizzate a svolgere l'attività secondo la disciplina propria del luogo ove hanno la sede principale o unica.

Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.

I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 22

Orario dei trasporti e percorso dei funerali

Gli orari ed i percorsi dei funerali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. Le modalità operative sono definite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle obiettivi e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 23

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 17. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura, previo pagamento di appositi diritti da versare al Comune determinati da apposito atto della Giunta Comunale che, altresì, provvede periodicamente alla loro modifica e/o adeguamento e previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, che indichi:

- a. La denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- b. La indicazione che la ditta, società o aggregazione di imprese è iscritta nel registro regionale delle imprese funerarie di cui alla **D.G.R. Campania n. 89 del 20.02.2018**;
- c. I dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, della L.R. Campania 12/2001 come modificata dalla L.R. Campania n. 7/2013 e s.m.i.;
- d. I nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 3 ter della L.R. Campania 12/2001 come modificata dalla L.R. Campania n. 7/2013 e s.m.i.;

La dichiarazione sostitutiva resa dalle ditte chiamate dai familiari, provenienti da fuori Regione, autorizzate a svolgere l'attività secondo la disciplina propria del luogo ove hanno la sede principale o unica, indicheranno invece:

- a. La denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- b. I dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- c. I nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d. La conformità dell'attività svolta alla disciplina propria del luogo ove hanno la sede principale o unica;

L'autorizzazione al Trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, è rilasciata *all'incaricato al trasporto*.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro

per trasporto cadavere redatto sempre ed in ogni caso dall'*incaricato al trasporto* con la indicazione:

- a. L'identità del cadavere;
- b. Il corretto confezionamento del cadavere in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c. L'indicazione del carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto utilizzati;
- d. L'indicazione del sigillo leggibile apposto sul feretro su due viti di chiusura dello stesso con la indicazione degli estremi di abilitazione del Comune che ha autorizzato l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 24

Riti religiosi e civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Il Comune può individuare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili (sala pubblica del commiato), a norma dell'art. 10 bis della legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm ed ii.; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Art. 25

Trasferimento di salme e cadaveri

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 26

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio ASL. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 27

Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, situati anche nello stesso comune di decesso, è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente, con decreto a seguito di domanda degli interessati alla quale viene allegato quanto stabilito al precedente articolo 23;

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Nel caso di autorizzazione al trasporto in altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 della legge 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Il Comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art. 34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

Art. 28

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Art. 29

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per altro Stato o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte in un cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 30

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori dal territorio comunale di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile comunale competente.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.52.

Art. 31

Rimessa delle auto funebri

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità

di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'allegato A) alla Legge Regionale Campania del 24 novembre 2001, n. 12, come modificata dalla L.R. n. 7/2013.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 32 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale sito in loc. San Giovanni.

Art. 33 Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 104 e 105 del D.P.R. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero, previo pagamento dei diritti dovuti, determinati periodicamente dalla Giunta Comunale con apposito atto che prevede, altresì, la possibilità di intervento di personale e ditte specializzate per tali operazioni che vengano richieste dagli interessati, pagate da quest'ultimi ma, comunque, previo pagamento al Comune di apposito diritto di " *assistenza* " determinato dalla Giunta Comunale e con la presenza e supervisione del personale addetto al servizio cimiteriale.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 34 Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, feti e prodotti del concepimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Per la sepoltura degli appartenenti a comunità straniere vanno osservati i principi di cui all'art. 24 della legge 218/1995 in quanto compatibili con la normativa italiana vigente.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, i feti ed i prodotti del concepimento vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

L'autorizzazione al seppellimento ed alla cremazione di feti, prodotti abortivi e del concepimento e delle parti anatomiche riconoscibili in cimitero è rilasciata dall'Azienda Sanitaria, su richiesta dei familiari. La Giunta Comunale determina le tariffe per la sepoltura.

Art. 35

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.

Sono ricevuti inoltre i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, i feti ed i prodotti del concepimento delle persone sopraindicate.

Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi. nell'ordine previsto dagli artt. 74 e segg. del codice civile, con le modalità di cui all'art. 47 del del T.U. 445/2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 36

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 38.

Il piano cimiteriale individua anche l'ubicazione della sala pubblica del commiato, a norma dell'art. 10 bis della legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm ed ii, con i requisiti strutturali definiti dalla Giunta Regionale.

Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.

La scelta della associazione o fondazione deve avvenire con procedura di evidenza pubblica.

Art. 37

Piano cimiteriale

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale adottato a norma dell'art. 9, c. 4, della L.R. Campania n. 12/2001 e ss. mm. e ii., per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 38

Inumazione

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le sepolture per inumazione si distinguono in Comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

L'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di cinque anni.

Art. 39 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso.

I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge dell'allegato modello base predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle tipologie esistenti e realizzato in granito bianco "sardo" o materiale analogo. E' consentita inoltre la posa, intorno alla fossa di un cordolo del medesimo materiale del cippo, sporgente dal terreno non più di 12 cm. , 3 cm. di spessore massimo e con una estensione completa, compreso il cippo, di cm. 170 x 70. Non è ammesso alcun tipo di copertura.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di inumazioni di arti e parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, è consentita unicamente la posa di una targa recante il numero del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Art. 40 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75 al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a metri 0,40 x 0,40.

Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

Art. 41 Deposito provvisorio

La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 47.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.

Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 43

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 44

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 45

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su parere conforme del competente servizio dell'ASL. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. . A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le seguenti indicazioni:

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ASL competente alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 N. 254.

Art. 46

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa determinata periodicamente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa determinata periodicamente dalla Giunta Comunale.

Nel caso di esumazione ordinata dall'autorità giudiziaria, le spese devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione (art. 298 e art. 299 del DPR 30/5/2002, n. 115).

Articolo 47

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 48

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 49

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documentazione, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 50

Crematorio

Il Comune, non disponendo allo stato di impianto di cremazione, conseguentemente, si avvarrà dell'impianto funzionante e autorizzato più vicino.

La realizzazione di eventuali crematori avverrà in conformità a quanto indicato dall'Art. 6, comma 1, della legge n° 130/2001, in coerenza a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 16/2004 e dalla Legge Regionale n° 20/2006

La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso le cui tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 51

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) della legge n.130 del 30/3/2001 spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specificazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso le seguenti modalità:

1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3. la disposizione manifestata direttamente dall'interessato, per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione stessa.
 - L'Ufficiale di Stato Civile custodirà tali disposizioni in buste sigillate convenientemente rubricate, garantendo la segretezza dei dati;
4. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile di ultima residenza del defunto;
5. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. L'ufficiale dello Stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2, numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni; Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta per eventuali indagini per causa di giustizia;

Art. 52

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

Art. 53

Affidamento dell'urna cineraria

Ai sensi dell'Art. 2, comma 1, della Legge Regionale n° 20/2006, nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà ai sensi, ai sensi dell'Art. 3, comma 1 lettera b), numeri 3 e 4.

Fermo restando quanto stabilito dalla Legge 130/2001 e l'obbligo di sigillare l'urna, ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale n° 20/2001, l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;

- b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 285/2001;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'Art. 2 della Legge Regionale n° 20/2006.

Qualsiasi modalità di conservazione delle ceneri deve consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Nel caso di affidamento dell'urna cineraria per la conservazione nella propria abitazione si dovranno osservare le seguenti regole:

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Art. 2, comma 2, Legge Regionale n° 20/2006;

Il verbale sopra richiamato conterrà tutte le clausole appresso riportate e sarà vincolante per il concessionario che con la firma in calce si impegna all'osservanza dello stesso e di quanto previsto nel presente regolamento.

Il personale comunale addetto potrà, in qualsiasi momento procedere a verifica delle condizioni qui previste senza che il concessionario possa in alcun modo impedire l'accesso ai luoghi ove è conservata l'urna cineraria.

In caso di cambio di residenza da parte del concessionario lo stesso provvederà, entro 10 giorni, ad effettuare comunicazione agli Uffici interessati notificando tutti i dati necessari per l'individuazione del nuovo luogo di residenza e, in caso di residenza fuori dal Comune di Caggiano, provvederà alla denuncia presso il nuovo Comune di residenza della presenza nella propria abitazione di urna e/o urne cinerarie notificando detta denuncia anche al Comune di Caggiano.

L'urna dovrà essere custodita con diligenza, secondo le norme previste dal D.P.R. 285/90, Legge 30/2001, Legge Regionale n°20/2006, e dai regolamenti d'igiene e sanità che regolano la materia; Il concessionario avrà l'obbligo di custodire l'urna in modo decoroso e al riparo di eventuali rischi di dispersione o perdita delle ceneri vigilando sulla integrità dei sigilli e la perfetta tenuta degli stessi.

Nel caso vi fosse necessità di provvedere alla riparazione dei sigilli o altre operazioni di restauro che si rendessero necessarie, il concessionario provvederà ad informare l'Ufficio preposto e sotto la vigilanza dello stesso, nonché mediante Ditta specializzata, si provvederà alle necessarie opere e/o lavori che si intendono eseguire.

L'urna dovrà essere custodita in un luogo idoneo.

L'urna dovrà essere provvista di idonea targhetta di identificazione riportante gli estremi del defunto ben visibile in modo da non ingenerare eventuali equivoci da parte di terzi.

In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285.

- Nel caso di revoca alla custodia e/o di revoca della concessione, il concessionario o, in caso di decesso di questi, i suoi aventi causa, sono tenuti alla tempestiva comunicazione all'Ufficio preposto e, mediante personale addetto e sotto la vigilanza di personale comunale, alla sistemazione dell'urna cineraria, a propria cura e spese, nel loculo e/o deposito urne cinerarie, presso il locale cimitero comunale.

- L'eventuale omesso adempimento di quanto sopra indicato, salvo che la fattispecie non configuri reato di cui all'Art. 411 C.P., costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.

- L'ammontare delle sanzioni sarà stabilito con apposito atto della Giunta Municipale.

Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della Legge Regionale n° 20/2006, il trasporto dell'urna contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria;

Art. 54 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi dell'Art. 3, comma 1 lettera c) della Legge n° 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto e, ai sensi dell'Art. 4 della L. R. n° 20/2006, può essere eseguite nei seguenti luoghi :

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6 del DPR n° 285/90;
- b) in aree appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
- c) in aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, potrà avvenire all'aperto esclusivamente in aree che siano di proprietà del defunto o dei legittimi eredi.

La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della Legge 130/2001, e come previsto all'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n° 20/2006, la dispersione delle ceneri è eseguita da soggetti espressamente indicati dal defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui alla lettera b, numero 2 (art. 3 Legge 130/2001), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 55 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 56 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali da compagnia non convenientemente guidati e custoditi (*guinzaglio e altri accorgimenti*);
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 57 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal

personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 58 **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 59 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed ai criteri generali di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 60 **Senso comunitario della morte**

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

L'apposita targa, individuale o collettiva dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Piano Cimiteriale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Articolo 61 **Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 62 **Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Articolo 63

Rifiuti

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm.ii.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 64 Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 37, l'uso di **aree** e di **manufatti** costruiti dal Comune.

Le **aree** possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.

Le **aree** possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Le concessioni in uso dei **manufatti** costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, cappelle, etc.);

Il rilascio della concessione (per **aree** e **manufatti**) è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, approvato con apposito atto dalla Giunta Comunale.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di **aree** o **manufatti** deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 65 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per tutti i tipi di concessione;
- b) in massimo 20 anni per i loculi o altra tipologia di sepoltura individuali, realizzati dal Comune e da questi concessi in concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, ai cittadini che ne facciano richiesta che si trovano in condizione di temporanea indisponibilità di idonea sepoltura. La durata della concessione provvisoria di cui al presente comma è fissata dal Responsabile comunale di Polizia mortuaria

A richiesta degli interessati, aventi diritto, è consentito il rinnovo delle concessioni di cui alla precedente lettera a) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione per i loculi stagni e dieci anni per i loculi aerati. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Il rinnovo della concessione è possibile a partire dal 180° giorno precedente la scadenza stessa.

Articolo 66

Modalità di concessione

La sepoltura individuale di cui al precedente articolo 65, comma 2, lettera b) può concedersi solo in presenza di cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto ed abbia compiuto i 70 anni. La concessione, sempre in deroga al primo comma, può essere effettuata in vita a favore di due coniugi residenti quando almeno uno dei due sia di età superiore ai 70 anni.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale privata o per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai paragrafi 2°, 3° e 4° dell'art. 64, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 67

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 64, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
- il coniuge
- i generi e le nuore
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.

Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti ventesimi (*o diverso, minore indice rapportato agli anni di concessione*) quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla sepoltura prima dei 20 anni di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti 20/mi (*o minore indice in rapporto agli anni di concessione stabilita*) quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

A richiesta potrà essere concesso, al momento dell'immissione del feretro, il collocamento in loculi stagni delle cassette contenenti i resti o le ceneri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado.

In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.

Articolo 68 Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Quando le edicole, i monumenti le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione, verrà revocata, previa determinazione del Responsabile di Servizio.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

1. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
2. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
3. l'ordinaria pulizia;
4. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 69 Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 64, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 81 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Articolo 70

Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico, scrittura privata autenticata o verbale assembleare sottoscritto dalla maggioranza degli aventi diritto alla sepoltura, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza, previa informazione agli interessati nelle forme di legge.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione stagno (10 anni se in loculo aerato), il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 71

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a :

1

2 x N

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 72

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 73

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 65, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore

dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 74

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 64, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 73.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 75

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 76

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 67, quartultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.68 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 78;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 77

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 74, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Articolo 78

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 73, ovvero con la soppressione del cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 79

Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:

- a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
- b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
- c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri;

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del c.c..

Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 80

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 56 e 57 in quanto compatibili.

Articolo 81

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'ASL e secondo le specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Cimiteriale vigente tenendo conto delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale dell'Ente, dello Stato e della Regione Campania.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone della tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Nel caso di ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti normative di edilizia generale, i progetti dovranno ottemperare a tutte le Norme per le Costruzioni e a quanto previsto e prescritto dall'Autorità di Bacino competente. È fatto obbligo di corredare il progetto della relazione geologica che dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi con l'indicazione della profondità e direzione della falda idrica.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 82

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 83

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa, abilitata ai sensi della D.G.R.C. n. 732/2017, deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 84

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 85

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 86

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 87

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 82.

Articolo 88

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 12/2001 e s.m.i. definiti con delibera di Giunta regionale n. 963/2009 e con quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 732/2017.

Detto personale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 89 Imprese di Onoranze Funebri

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
- d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
- e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
- g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato A alla legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 ("Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie"), modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2013, alla quale è fatto espresso riferimento, in possesso del titolo abilitativo rilasciato dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Caggiano.

Nella considerazione della classificazione demografica del Comune di Caggiano, il *direttore tecnico* previsto dalla citata normativa regionale può svolgere l'attività di *operatore funebre* in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

I locali dove si svolge l'attività funebre devono essere distinti dai locali dedicati ad altre eventuali attività.

Per l'esercizio dell'attività funebre deve essere presentata apposita richiesta in forma telematica al SUAP ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.

Unitamente alla richiesta deve essere presentata, con la stessa modalità, la documentazione attestante il possesso dei requisiti stabiliti dalla richiamata normativa regionale ed in particolare:

1. Autorizzazione amministrativa o SCIA per la vendita di casse funebri e articoli funebri ai sensi del D.Lgs 114/98 e del D.Lgs 59/2010;
2. Licenza di P.S. ex art. 115 del TULPS – oggi articolo 163 del D.lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti al decesso della persona.
3. Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, art. 21 del DPR 285/1990, sufficiente per il ricovero dei carri dell'impresa.
4. Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del DPR 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
5. Documento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di servizio così come previsto dall'art. 18 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
6. Iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale dichiarato al punto 4), consistente in un direttore tecnico, che può svolgere anche l'attività di *operatore funebre* in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti, per ogni sede o filiale, e minimo quattro operatori funebri, per la sede di impresa, mentre per le filiali il numero minimo degli operatori funebri è pari a due (diversi da quelli in dotazione per la sede); detto personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 963 del 15 maggio 2009.
7. Dimostrazione del possesso dell'idoneità dei corsi formativi di cui alla L.R. n. 12/2001 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2013;
8. Tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla legge regionale 7/2013;

Gli operatori esercenti già l'attività funebre e già in possesso di autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività provvedono all'adeguamento dei requisiti previsti dalla citata L.R. n. 12/2001 come modificata dalla L.R. N. 7/2013 con apposita richiesta corredata dalla documentazione innanzi prevista. In mancanza di tale adeguamento gli stessi non potranno in alcun modo esercitare il servizio di trasporto funebre.

Il Comune, annualmente, provvederà a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Le imprese funebri devono essere in possesso di mezzi idonei e certificati e di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 21 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Il titolo abilitativo per attività funebre potrà essere rilasciato solo per le imprese che dimostrino l'adeguamento a quanto dettato dalla L.R. n. 7 del 25.07.2013 ed in particolare a quanto prescritto dalle modifiche all'allegato A della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.

Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

Per l'istruttoria delle pratiche sono previsti diritti da versare all'Ufficio SUAP.

Articolo 90 **Divieti**

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono effettuare:

- a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
- c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

TITOLO V

-DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 91

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 92

Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Articolo 93

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri feti, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 94

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio e, per esso, il personale appositamente incaricato per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla inumazione/tumulazione, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di chiusura feretro; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
- l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, resti e feti.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 95 Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 93, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 92.

Articolo 96 Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 97 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 98 Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 99 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, individuato nel Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.), l'Ufficio deputato alle pratiche amministrative inerenti il *cimitero*, l'Ufficio Finanziario che provvede per gli atti di natura finanziaria, l'Ufficio Contratti-Segreteria che provvede, previa istruttoria del Servizio competente, alla stipula degli atti contrattuali/concessori e l'Ufficio di Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento nonché per il rilascio delle *autorizzazioni al trasporto* (su delega sindacale). Diverse modalità organizzative degli *Uffici* e delle risorse umane che concorrono al Servizio di Polizia Mortuaria potranno essere adottate con apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 100

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 99 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 101

Sepolture private a tumulazioni pregresse -

Mutamento del rapporto concessorio – Regolarizzazione di tutte le precedenti concessioni

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente. Per le opere cimiteriali per le quali non esiste idonea documentazione presso gli uffici comunali ne sarà dato avviso pubblico e saranno invitati i cittadini interessati, in possesso di documentazione attestante idoneo titolo concessorio, a presentarlo entro dodici mesi.

Per le opere cimiteriali prive di titolo e per le quali si dimostri la titolarità in quanto erede del defunto, ovvero il possesso pacifico e non violento, verrà stipulato nuovo contratto concessorio, ora per allora, con data di scadenza come per il rinnovo delle concessioni. Saranno dovuti i contributi come per le concessioni in rinnovo (articolo 65 del presente regolamento).

Per le opere cimiteriali (tombe e cappelle di famiglie, loculi, ossarini) per le quali non risultano assegnatari e nè tanto meno ci sia stata legittima richiesta da parte di soggetti interessati di cui ai commi precedenti, il Comune di Caggiano rientra nel legittimo possesso dell'opera, con facoltà di disporre nuova assegnazione.

Articolo 102

Tariffe

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 103

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10, nonché alla Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) e ss. mm. ed ii., ed alla L.R. Campania 9 ottobre 2006 n. 20.

Art. 104

Rinvio dinamico

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le norme di legge vigenti statali/regionali o sopravvenute. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 105

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno di esecutività della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari con esso contrastanti.

Il presente regolamento, per generale conoscenza, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 - Competenze ed attribuzioni
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 6 – Denuncia dei decessi;
- Articolo 7 – Denuncia decessi accidentali e delittuosi;
- Articolo 8 – Denuncia della causa di morte;
- Articolo 9 – Comunicazione decessi dovuti a reati;
- Articolo 10- Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali;
- Articolo 11- Medico necroscopo;
- Articolo 12- Autorizzazione alla sepoltura;
- Articolo 13 – Nati morti e prodotti abortivi;

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 14 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO IV - FERETRI

- Articolo 15 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 16 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 18 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 19 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 20 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 21 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 22 - Orario dei trasporti e dei funerali
- Articolo 23 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 24 - Riti religiosi e civili
- Articolo 25 - Trasferimento di salme e cadaveri
- Articolo 26 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 27 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 28 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 29 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 30 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 31 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 32 - Elenco cimitero
- Articolo 33 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 34 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 35 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II -DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 36 - Disposizioni generali
- Articolo 37 - Piano cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 38 - Inumazione
- Articolo 39 - Cippo
- Articolo 40 - Tumulazione
- Articolo 41 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 42 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 43 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 44 - Esumazione straordinaria
- Articolo 45 - Estumulazioni
- Articolo 46 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 47 - Raccolta delle ossa
- Articolo 48 - Oggetti da recuperare
- Articolo 49 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 50 - Crematorio
- Articolo 51 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione;
- Articolo 52 - Urne cinerarie
- Articolo 53 – Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 54 – Dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 55 - Orario
- Articolo 56 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 57 - Divieti speciali
- Articolo 58 - Riti funebri
- Articolo 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 60 – Senso comunitario della morte
- Articolo 61 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 62 - Materiali ornamentali
- Articolo 63 - Rifiuti

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 64 - Sepulture private
- Articolo 65 - Durata delle concessioni
- Articolo 66 - Modalità di concessione
- Articolo 67 - Uso delle sepulture private
- Articolo 68 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 69 - Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA

- Articolo 70 - Divisione, Subentri
- Articolo 71 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Articolo 72 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 73 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 74 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 75 - Revoca
- Articolo 76 - Decadenza
- Articolo 77 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 78 - Estinzione
- Articolo 79 - Rinuncia od abbandono di sepulture private

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 80 - Accesso al cimitero
- Articolo 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 82 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 83 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 84 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 85 - Orario di lavoro
- Articolo 86 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 87 - Vigilanza
- Articolo 88 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 89 - Funzioni – Licenza

Articolo 90 – Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 91 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 92 - Mappa

Articolo 93 - Annotazioni in mappa

Articolo 94 - Registro giornaliero delle operazioni

cimiteriali

Articolo 95 - Schedario dei defunti

Articolo 96 - Scadenario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 97 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 98 - Cautele

Articolo 99 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Articolo 100 - Concessioni pregresse

Articolo 101 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
Regolarizzazione di tutte le precedenti concessioni

Articolo 102 - Tariffe

Articolo 103 - Norma finale e di rinvio

Articolo 104 – Rinvio dinamico

Articolo 105 – Entrata in vigore e pubblicità del regolamento.